

## SEZIONE A

### Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

**Art. 24 D. lgs 231/2001**

**Art. 25 D. Lgs. 231/2001**

***Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001***

**Art. 25 *decies* D. Lgs. 231/2001**

1 <sup>a</sup> edizione:	Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020
2 <sup>a</sup> edizione:	Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021

#### **Art. 24 D. Lgs. 231/01**

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 25 D. Lgs. 231/01**

**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (1)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (2).
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (4).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (5).

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- [4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- [5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

#### **Art. 25-ter Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

[*omissis*]

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (1)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

#### **Art.25 decies D. Lgs. 231/01**

##### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

## INDICE

### **1. Premessa**

### **2. Fattispecie di reato**

2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - art. 24 D. Lgs. 231/2001

2.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – art. 25 D. Lgs. 231/2001

2.3 Corruzione tra privati – art. 25 ter D. Lgs. 231/2001

2.4 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria – art. 25 decies D. Lgs. 231/2001

2.5 Turbativa d’asta – art. 353 c.p.

### **3. Individuazione dei reati non rilevanti per la Società**

### **4. Destinatari e obiettivi della “Sezione A”**

### **5. I “processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

5.1 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 24 D.Lgs. 231/2001

5.2 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 D. Lgs. 231/2001

5.3 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 ter D. Lgs. 231/2001

5.4 Aree a rischio nell’ambito dei reati contro l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

5.4 Attività strumentali alla realizzazione dei reati “a rischio”

### **6. Principi generali di comportamento**

### **7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”**

### **8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza**

## 1. Premessa

Nella presente Sezione vengono in primo luogo esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, che sin dal 2012 sono stati oggetto di numerose modifiche normative che hanno, tra l'altro, aggravato le pene previste dal codice penale per alcuni di essi, ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della fattispecie ed esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa delle società.

La presente Sezione prende inoltre in considerazione, valutando il rischio di commissione degli stessi, i delitti previsti e puniti dagli artt. 2635 e 2635 bis c.c.; tale scelta è motivata dalla similitudine tra le condotte di corruzione tra privati ed i reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nonché per l'omogeneità dei principi comportamentali ed etici che devono guidare le funzioni aziendali nonché delle procedure specifiche di riferimento.

Con riferimento a tali reati, le ultime novità normative sono state introdotte dal D.Lgs. 38/17, che ha introdotto l'autonoma incriminazione della "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.) e dalla legge n. 3/2019, che ne ha modificato il regime di procedibilità.

Si è, infine, ritenuto opportuno considerare in questa Sezione anche il reato di cui all'art. 377 *bis* del codice penale, "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*", previsto dall'art. 25 *decies* del d.lgs. 231/01, così come introdotto dalla l. 116/2009, in ragione dell'omogeneità del bene giuridico tutelato.

Inoltre, al di là delle fattispecie espressamente previste e richiamate dal D.lgs. 231/2001, si ritiene doveroso ricomprendere nella trattazione anche il delitto di cui all'art. 353 c.p. "turbata libertà degli incanti", in quanto strettamente collegato all'attività della Società e al corretto svolgimento delle procedure di gara.

È dunque in relazione a tali categorie di reato e alle connesse aree di rischio che sono state portate avanti le attività di risk assessment e di risk management.

## 2. FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto - che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi descritta al paragrafo 5.

Preliminarmente all'esame delle stesse è utile precisare alcune nozioni rilevanti per tutte le fattispecie delittuose contro la Pubblica Amministrazione.

La pubblica amministrazione
-----------------------------

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia. Pertanto deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui l'Azienda può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica

Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio;
- Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni;
- Organi dell'Unione Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Consob, Banca d'Italia;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali, ad esempio, RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.A.

Pubblico Ufficiale – Incaricato Di Pubblico Servizio
--

Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.

In entrambi i casi, il Legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure, ancorandole alle attività da essi svolte in concreto e non alle loro qualifiche meramente formali.

Infatti è pubblico ufficiale, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico con la Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

È, invece, incaricato di pubblico servizio colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche che non siano semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiale.

Tali qualifiche pubblicistiche prescindono, dunque, completamente, da un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da altro Ente pubblico.

Ciò che distingue le due figure è l'esercizio dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, elemento proprio del solo pubblico ufficiale.

## 2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - art. 24 D. Lgs. 231/2001

### ▪ Art. 640 - Truffa aggravata ai danni dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7."

▪ Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Brevi cenni sulle fattispecie

La condotta prevista dalla fattispecie di truffa è quella di chi simulando o dissimulando, anche a parole, la realtà esterna, induca taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale che determina un profitto ingiusto e un danno patrimoniale per la vittima. Ai fini della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01 il reato di truffa ha rilievo solo se commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) ovvero se commesso per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 bis c.p.).

Le differenze tra il reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico ed il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p., si incentrano, da un lato, sul requisito del profitto ingiusto - che, in relazione a quest'ultima fattispecie, è riferito all'indebito ottenimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione - e, dall'altro, all'oggetto materiale della condotta - che nell'art. 640 bis c.p. consiste in contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero ogni altra erogazione dello stesso tipo emessa dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Un esempio concreto del reato di cui all'art. 640 c.p. è, invece, il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere - supportate da documentazione artefatta - al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

▪ Art. 640 ter - Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032

euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

### Brevi cenni sulla fattispecie

L'introduzione della fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. è avvenuta ad opera della L. n. 547/1993; la struttura di tale reato si ispira chiaramente allo schema della truffa, sebbene non sia possibile sovrapporre perfettamente le due figure delittuose.

La norma incriminatrice individua precisamente le condotte fraudolente integratrici del reato: si tratta dell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico o telematico e dell'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi al fine di trarne un profitto ingiusto.

È importante precisare che la fattispecie in questione ha rilievo ai fini della responsabilità degli enti soltanto quando il reato risulta commesso a danno della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto è il caso in cui, una volta ottenuto un finanziamento, si violi il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### ▪ Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

#### ▪ Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.



Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

### Brevi cenni sulle fattispecie

La fattispecie di malversazione a danno dello stato di cui all’art. 316 bis c.p. è stata introdotta con la L. n. 86/1990 allo scopo di colmare un vuoto di tutela che si registrava precedentemente.

Il delitto è compiuto da chi, ottenuta una sovvenzione pubblica in maniera lecita e senza frode, la utilizza, sempre senza frode, ma per un fine privato diverso da quello per il quale la sovvenzione era stata concessa. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata sia stata comunque svolta.

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p., invece, è stato inserito nel codice penale dalla L. n. 300/2000 al fine di completare la tutela apprestata contro le frodi allo Stato ed alle Comunità europee.

La fattispecie si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto con particolari modalità di azione indicate con precisione dalla norma, che si concretizzano in comportamenti positivi (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti) e omissivi (omissione di informazioni dovute). Diversamente da quanto accade in relazione all’articolo precedente, a nulla rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

Quanto ai rapporti con le altre fattispecie, vengono in rilievo i rapporti tra l’art. 316 ter e l’art. 640 bis c.p. Sul tema sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione che hanno affermato che l’elemento distintivo fra le due fattispecie deve essere identificato nella c.d. induzione in errore, mancante nella fattispecie sussidiaria dell’art. 316 ter c.p. (Cass. Pen. SS.UU., 27 aprile 2007, n. 16568 e, successivamente, Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2012 n. 38457). L’ambito di applicabilità dell’art. 316 ter c.p. è ridotto, quindi, a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale; a quei casi, quindi, nei quali il procedimento di erogazione delle sovvenzioni pubbliche non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo.

#### ▪ Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.

### Brevi cenni sulla fattispecie

Scopo della disposizione dell’art. 356 è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L’interesse protetto, quindi, è quello del corretto e regolare funzionamento della amministrazione contro l’inadempimento dovuto a malafede contrattuale.

La giurisprudenza, anche in ragione della definizione di “frode”, avvicina la condotta materiale a quella della frode in commercio (Cass. n. 4923/1984), ritenendo che il reato ricorra anche nel caso

in cui venga fornita “una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità”, ma con la specificazione che la difformità deve “risultare idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la pubblica amministrazione” (Cass. n. 42900/2010).

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); quindi, anche per l'art. 356 rileva qualsiasi schema contrattuale con il quale l'amministrazione riceve cose ed opere.

Sempre per quanto riguarda la condotta materiale, il reato è configurabile in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura (in esso comprendendosi contratti di compravendita, somministrazione, appalto), valendo quando già detto a proposito del reato di cui all'articolo 355. Ai fini dell'art. 356, quindi, rileva qualsiasi inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura che abbia un concreto effetto sulla conformità della prestazione (Cass. VI, n. 11326/1994).

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è ritenuto reato di pura condotta e non di evento (Cass. VI, n. 771/2006) ragione per la quale si è esclusa la possibilità che tale reato possa essere integrato da una mera condotta omissiva; si è invece ritenuto ammissibile (Cass. VI, n. 28301/2016) il concorso per omissione ex art. 40, comma secondo, configurabile a carico del responsabile del procedimento o in base ad un previo concerto con l'autore della condotta o per “la sua consapevole e volontaria violazione di un obbligo di verifica e controllo che abbia propiziato la prestazione in frode”.

In ambito medico, ad esempio, il reato è stato ritenuto configurato con la consegna a vari enti ospedalieri committenti di materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita — tipico aliud pro alio — non dichiarati dal fornitore e cui corrispondeva un costo minore ed un maggiore profitto per l'impresa (Cass. n. 26231/2006).

## **2.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – art. 25 D. Lgs. 231/2001**

### ▪ Art. 314, c.1 – Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”.

### ▪ Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

### Brevi cenni sulla fattispecie

I reati di peculato si configurano con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile da parte di un esponente della PA o incaricato di Pubblico servizio (soggetto attivo), che lo deteneva in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Il delitto è imputabile all'ente solo quando offende gli interessi finanziari dell'UE. Il rischio sussiste se un soggetto appartenente all'ente ha un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (concorso di persone nel reato)..

La differenza tra il peculato ex art. 314 c.p. e la fattispecie di cui all'art.316 c.p. consiste nel fatto che, in quest'ultima ipotesi l'errore deve essere spontaneo e non determinato dall'inganno dell'agente.

- Art. 317 – Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato di cui all'art. 317 c.p. è una figura chiave dell'apparato penalistico predisposto a tutela del corretto esercizio dei pubblici poteri. Tale fattispecie si presenta come una sorta di estorsione qualificata dalla natura del soggetto agente.

L'attuale struttura della norma è il risultato della modifica attuata dalla L. n. 190/2012, che ha spaccettato disarticolato l'originaria ipotesi delittuosa della concussione creando due nuove ipotesi di reato, la concussione per sola costrizione, oggi riconducibile, appunto, all'articolo 317 c.p., e l'induzione indebita a dare o promettere utilità, che il Legislatore della riforma ha inserito all'art. 319 quater c.p.

Per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante, essa presuppone che l'agente abusi della propria qualità di pubblico ufficiale o di incarico di un pubblico servizio – ossia faccia valere la sua posizione, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva – ovvero abusi dei propri poteri – ossia eserciti il suo potere usando in modo distorto le attribuzioni dell'ufficio. La condotta di abuso tenuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio deve essere, inoltre, intrinsecamente idonea e diretta a costringere il privato a dare o promettere denaro o altre utilità, ossia deve essere in grado di alterare il procedimento di formazione della volontà del soggetto passivo.

- Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Le condotte incriminate dall'art. 318 c.p. sono quelle del pubblico funzionario che riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e quella speculare del privato (ai sensi dell'art. 321 c.p.) che si concretizza nel dare o promettere al pubblico funzionario denaro o altra utilità. La Corruzione per l'esercizio della funzione configura una tipica ipotesi di reato-contratto: il Legislatore, infatti, incrimina la stipulazione del contratto illecito tra l'agente pubblico e il privato.

Con la L. n. 190/2012, la prestazione del funzionario è rappresentata dall'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; la novella del 2012, infatti, non prevede più il riferimento ad uno specifico atto dell'ufficio, ma punisce anche le condotte del pubblico funzionario prodromiche o postume al

compimento del singolo atto, purché idonee a concretizzare il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati.

Un esempio concreto è il caso in cui una la Società dia o prometta benefici per ottenere trattamenti di favore da parte di un qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione.

- Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato in questione si configura – nell’ipotesi della c.d. corruzione antecedente – quando un pubblico funzionario riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta anche solo la promessa, al fine di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o di omettere o ritardare un atto dell’ufficio, e – nel caso della c.d. corruzione susseguente – quando il pubblico funzionario riceve denaro o altra utilità dopo il compimento dell’attività illecita ed a causa della stessa.

La condotta penalmente rilevante riguarda non solo il pubblico funzionario che svende la funzione pubblica, ma anche il soggetto privato che lo assolda. Di conseguenza, per il soggetto privato, il reato in questione si realizza con la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per remunerare un atto illecito del pubblico ufficiale che – a seconda dei casi – deve ancora essere compiuto o è già stato perfezionato.

- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

L'art. 319 ter c.p. è stato introdotto dalla L. n. 86/1990, che ha dedicato una distinta disposizione all'ipotesi in precedenza prevista come sola aggravante dal comma II dell'art. 319 c.p.

La condotta incriminata è descritta in gran parte attraverso un rinvio agli artt. 318 e 319 c.p. A contraddistinguerla è la finalità per cui gli atti corruttivi devono essere commessi: quello di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Per l'integrazione del delitto è sufficiente la semplice finalizzazione dell'accordo criminoso a favorire o danneggiare una parte processuale.

Anche in questo caso è punibile non solamente il pubblico funzionario, ma anche il soggetto privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

- Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

L'art. 319 quater c.p. è stato introdotto dalla L. n. 190/2012, che ha ricollocato in una nuova ed un'autonoma ipotesi di reato la condotta di concussione per induzione, in precedenza ricompresa nella più generale figura prevista dall'art. 317 c.p.

La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce (senza costringere) taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

A differenza di quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., il Legislatore ha espressamente stabilito, al comma secondo dell'art. 319 quater c.p., la punibilità anche del privato che dà o promette denaro o altra utilità, ritenendo che, in tali ipotesi, il procedimento di formazione della volontà del soggetto passivo non possa considerarsi annullato del tutto.

- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

È bene sottolineare che la L. n. 69/2015 ha ripristinato la previgente punibilità dell'incaricato di pubblico servizio che, ai sensi dell'art. 320 c.p., viene equiparato al pubblico ufficiale in tutte le fattispecie delittuose contro la Pubblica Amministrazione.

- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

- Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

- Art. 322 - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318,

ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

### *Brevi cenni sulla fattispecie*

La condotta incriminata dall'art. 322 c.p. consiste: nel caso dell'istigazione alla corruzione da parte del privato, nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, ovvero nell'indurli ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio o a compiere un atto contrario ai propri doveri; nel caso dell'istigazione alla corruzione da parte del pubblico agente, invece, nel sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità perché egli svolga le sue funzioni o eserciti i suoi poteri, ovvero affinché ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai suoi doveri.

Affinché si configuri questa fattispecie, e non quelle previste dalle norme sopra esaminate, è necessario che l'istigazione non venga accolta, ovvero che l'altrui proposta corruttiva non venga accettata.

#### ▪ Art. 323 – Abuso d'ufficio

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".

### *Brevi cenni sulla fattispecie*

Il rischio reato può sussistere nel caso in cui un soggetto, appartenente alla società, abbia un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche, in violazione di norme, regolamenti, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto ledendo gli interessi economici e finanziari dell'UE.



- Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

### Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto dalla L. n. 190/2012 in quanto spesso il mercimonio della pubblica funzione si concretizza già attraverso un’attività di intermediazione e di filtro svolta da soggetti terzi in una fase prodromica al raggiungimento dell’accordo.

In relazione alla condotta, due sono le ipotesi descritte dal primo comma: il fatto di chi, sfruttando relazioni esistenti o anche solo millantate con il pubblico funzionario, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; e il fatto di chi, sfruttando tali relazioni, reali o anche solo asserite, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare l’agente pubblico. In entrambi i casi è richiesto che l’opera di intermediazione sia svolta in relazione ad un’attività antidoverosa del funzionario pubblico, sia questa ancora da perfezionare oppure già compiuta.

Oltre al soggetto che sfrutta le relazioni – reali o asserite – con un pubblico ufficiale, risponde del reato anche il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

## **2.3 Corruzione tra privati - art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001**

### *Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti



preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”

#### *Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati*

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

#### *Brevi cenni sulle fattispecie*

La legge 190/2012 ha introdotto la “Corruzione tra privati”, modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale. Tale norma è stata recentemente modificata dal D. Lgs. 38/17.

In particolare, il Legislatore ha mutato la costruzione della fattispecie, passando da una formulazione di reato di evento (per cui era necessario il verificarsi di un documento per la società cui apparteneva il soggetto che veniva corrotto) ad una di reato di mera condotta, che prescinde

quindi dalla previsione di un evento di danno.

Per l'integrazione della fattispecie è pertanto oggi sufficiente che si solleciti o riceva, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o se ne accetti la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Tale previsione avvicina lo schema tipico della "Corruzione tra privati" a quello della corruzione propria antecedente di cui all'art. 319 c.p.

L'ambito di applicazione della fattispecie è inoltre stato esteso dalle società commerciali a qualsiasi "ente privato", così come è stato ampliato il novero dei soggetti attivi.

Affinché possa ritenersi integrato il reato, occorre oggi che la condotta prevista dall'articolo 2635 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero:

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle sopra indicate;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti.

Tutti questi soggetti possono agire anche per interposta persona.

È stata infine introdotta l'autonoma incriminazione della "*Istigazione alla corruzione tra privati*" (art. 2635 *bis*, c.c.), riguardante i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

Si segnala infine che, con la legge n. 3/2019, il Legislatore ha modificato il regime di procedibilità di entrambe le fattispecie, con il risultato che, mentre originariamente era richiesta la querela della persona offesa ai fini del perseguimento dell'illecito, a seguito della riforma non è più necessario alcun atto di impulso della persona offesa per la celebrazione del processo penale.

Con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche è opportuno rammentare come, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore.

## **2.4 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria- art. 25 *decies* D. Lgs. 231/2001**

*Art. 377 – bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

### *Brevi cenni sulla fattispecie*

Si è ritenuto di trattare e valutare questo reato nel presente Piano, pur se previsto in un articolo del D.Lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25), per una affinità di bene protetto.

Infatti, l'interesse tutelato dall'art. 377 *bis* c.p. è il corretto svolgimento dell'Attività Giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

L'art. 377 *bis* si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l'art. 319 *ter* c.p. "*Corruzione in atti giudiziari*".

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone.

Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario.

Il delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza del reato di "corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 – *bis* c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia.

## **2.5 Reato di Turbativa d'asta – art.353 c.p.**

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

### *Brevi cenni sulla fattispecie*

La turbativa d'asta è un reato proprio che mira a tutelare il corretto svolgimento di una vendita pubblica. È altresì un reato di pericolo che si configura non solo in caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non essendo necessario il conseguimento del risultato, ma è sufficiente la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

La turbativa d'asta abbraccia tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara pubblica, servendosi dell'utilizzo di qualsivoglia Il reato di turbativa d'asta non è (ancora) presente fra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001.

Nonostante ciò, merita un'analisi in relazione agli altri reati contro la Pubblica amministrazione previsti fra le condotte rilevanti della responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche (e segnatamente delle fattispecie corruttive) ovvero in relazione ai reati di corruzione tra privati.

Infatti, le modalità di realizzazione del reato sono collegate all'esercizio di pressioni (più o meno violente) allo scopo di turbare il corretto esercizio della gara. Va da sé che i destinatari delle predette condotte possono essere, nella maggior parte dei casi, i Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di Pubblico Servizio addetti alla gestione della procedura di gara, ovvero gli altri partecipanti alla stessa.

Evidentemente, non trattandosi di reato 231, la rilevanza dello stesso è veicolata dalla commissione parallela e contemporanea di altro reato inserito nell'elenco 231.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI NON RILEVANTI PER LA SOCIETÀ**

Dall'esame delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 24, 25, 25 ter e 25 decies del D.Lgs. 231/2001 e del contesto aziendale di MicroPort CRM è stato individuato un reato che non comporta profili di rischio per la stessa.

In particolare, il profilo di rischio per la Società relativo al delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. è stato ritenuto irrilevante. Affinché sorga la responsabilità dell'Ente è infatti necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti a MicroPort CRM non rivestono tale qualifica.

### **4. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA “SEZIONE A”**

La presente Sezione disciplina i comportamenti cui devono attenersi tutti coloro che operano per MicroPort CRM (amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, eventuali collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali...) nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri Enti privati.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione, nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nella presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che i soggetti sopra indicati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **5. I “PROCESSI SENSIBILI”**

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie ritenute

rilevanti per la Società MicroPort CRM.

L'individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e delle funzioni operanti nelle aree sensibili e la collaborazione di consulenti legali.

In seguito all'analisi dei rischi la Società ha ritenuto opportuno revisionare il sistema di Policies e procedure interno mediante il perfezionamento delle procedure esistenti e l'adozione di nuove disposizioni ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.

I protocolli contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.

In particolare, a ciascuna area sensibile, al di là del grado di rischio insito nell'attività, è associato un protocollo di decisione o un ulteriore strumento, ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa o ancora con i soggetti appartenenti ad enti privati (es. rapporti con la classe medica ospedaliera, verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza, ...), sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, gestione delle risorse umane, ...).

## **5.1 Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001**

### *❖ Truffa aggravata ai danni dello Stato e ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche*

In relazione a tali reati, si ritiene che i "processi sensibili" siano ravvisabili nella partecipazione a procedure per l'ottenimento e il conseguente utilizzo di erogazioni, contributi, finanziamenti e altre agevolazioni patrimoniali erogati da organismi pubblici.

In caso di presentazione di richieste di erogazioni pubbliche quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati (ad esempio, crediti di imposta, contributi per la formazione o per la cassa integrazione guadagni, CIG sia ordinaria che straordinaria, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concesse o erogate da parte della Pubblica Amministrazione) la Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- predisposizione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'erogazione di contributi/finanziamenti/mutui agevolati/incentivi da parte della P.A.;
- utilizzo dell'erogazione/contributi/finanziamenti/mutui agevolati/incentivi;
- predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare il corretto utilizzo dei fondi ricevuti;
- predisposizione di documentazione relativa alla verifica della permanenza in fase esecutiva delle condizioni e dei presupposti di legittimità che hanno giustificato l'erogazione.

### *❖ "Frode informatica"*

L'accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione costituisce un processo sensibile in relazione al rischio di commissione del reato di cui all'art. 640 ter c.p. Infatti, potrebbe sussistere il rischio di un'alterazione di *data bases* della Pubblica Amministrazione, quali – ad esempio - quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell'Azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente. Inoltre, esiste un profilo di rischio nel caso in cui la Società partecipi a gare ovvero a procedure per l'ottenimento di agevolazioni di natura patrimoniale che la Pubblica Amministrazione indice on- line. Si ritiene tuttavia che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata grazie alle previsioni contenute nella Sezione D, specificamente dedicata ai reati informatici.

## **5.2 Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001**

I delitti di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di traffico di influenze illecite sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per la Società si trovino, nello svolgimento della propria attività, in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di queste osservazioni, sono stati individuati i seguenti “processi sensibili” relativi a rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, idonei a costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati.

- la partecipazione a gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione e, più genericamente, la gestione dell'attività commerciale con la P.A. e la fase esecutiva del relativo progetto;
- rapporti con la classe medica nell'ambito dei rapporti contrattuali che MicroPort CRM intrattiene con le Aziende sanitarie, dell'affidamento di incarichi di consulenza, dell'organizzazione di convegni, congressi, della gestione di indagini cliniche;
- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- la conclusione e la gestione di contratti con altri soggetti pubblici;
- rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, con l'Ufficio della Dogane, INPS, INAIL, etc.);
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale....);
- gestione di finanziamenti e contributi pubblici (richiesta, predisposizione della documentazione a supporto, ottenimento del finanziamento, rendicontazione delle attività svolte,..);
- gestione degli omaggi, spese di rappresentanza e liberalità;
- sponsorizzazioni;
- investigazioni cliniche;
- rapporti con agenti e distributori;
- gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo.

## **5.3 Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001**

I delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per MicroPort CRM si trovino, nello svolgimento della

propria attività, in particolare quando la stessa ha natura di tipo commerciale, in contatto con soggetti apicali o sottoposti appartenenti ad altri Enti di natura privata.

Sulla base di queste osservazioni, sono stati individuati i seguenti “processi sensibili”:

- gestione del processo di vendita;
- trattative per la definizione di un qualsiasi rapporto contrattuale con clienti e con Enti terzi privati (es. per la fornitura di un bene o servizio, rapporti con banche, assicurazioni, ...);
- rapporti con i medici non ospedalieri nell’ambito di rapporti contrattuali in genere, dell’affidamento di incarichi di consulenza e dell’organizzazione di convegni e congressi, ...;
- rapporti con agenti e distributori;
- gestione degli omaggi, donazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni;
- gestione di finanziamenti e contributi da parte di Enti privati;
- gestione di incarichi di consulenza.

### **53 Aree a rischio nell’ambito dei reati contro l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 25 decies D.Lgs. 231/2001**

Il rischio relativo al reato di cui all’art. 377 bis *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* c.p. (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001) sussiste unicamente nell’ambito di un procedimento giudiziario nel quale la società abbia in astratto un interesse.

Si ritiene che i principi generali di comportamento individuati nel paragrafo successivo e contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto già previsto con riferimento ad altre Attività Sensibili, siano sufficienti ad impedire, tramite la trasparenza delle gestione finanziaria e un attento monitoraggio di qualunque forma di dazione di omaggi o altri benefici, eventuali attività dirette ad indurre le persone indicate nell’art. 377 bis c.p. a commettere i fatti indicati nella norma.

### **54 Attività strumentali alla realizzazione dei reati “a rischio”**

Sono state identificate le seguenti “attività strumentali” a quelle sopra esaminate, che, pur non essendo caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, contabilità....)
- gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;
- gestione delle risorse umane (assunzioni, rimborsi spese, incentivazione, etc);
- approvvigionamento di beni e servizi;
- scelta e gestione dei fornitori;
- gestione e conservazione della documentazione aziendale.

## **6. Principi generali di comportamento**



Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che MicroPort CRM intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni di matrice nazionale, comunitaria ed estera, ovvero ad Enti privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari della presente sezione devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati nel Codice Etico di Gruppo nonché nei Codici Etici di categoria fatti propri dalla Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della commissione dei reati presupposto, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di MicroPort CRM.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con Enti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare chiunque effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale:

*nella gestione omaggi, regali, sponsorizzazioni ed elargizioni*

- è sempre vietato
  - distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia) o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
  - promettere o versare somme di denaro a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire



- gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- cercare di influenzare il giudizio di alcun soggetto pubblico o privato promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- qualunque dipendente che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli; la documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata secondo quanto previsto nelle procedure;

#### nel rilascio di dichiarazioni e trasmissioni di documenti alla P.A.

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire compensazioni economiche in misura differente da quanto dovuto;
- alterare i sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione o intervenire indebitamente sugli stessi;
- in relazione alle attività soggette a rimborso, rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

#### nell'utilizzo di denaro pubblico

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;

#### nei pagamenti e nelle movimentazioni finanziarie

- è fatto divieto di
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte; effettuare pagamenti in contanti ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale.

Le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di CRM Microport in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare

attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

#### negli incarichi a soggetti esterni

- è fatto divieto di
  - conferire incarichi di consulenza o stipulare contratti in violazione delle norme di legge e delle procedure che regolano la scelta dei consulenti e dei fornitori;
  - effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e delle società consorziate che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
  - l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
  - la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

#### nella gestione delle risorse informatiche

- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico di Gruppo e delle prescrizioni della presente Parte speciale;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico di Gruppo nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati ed idonei;

- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni, finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione, gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto divieto di assumere, promuovere, gestire i rapporti di lavoro in violazione delle norme di legge e delle procedure interne;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Parte Speciale, la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto contrattuale con soggetti che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, ovunque si operi.

In linea generale la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

## **7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”**

Come già sopra anticipato, in seguito al *risk assessment* MicroPort CRM ha ritenuto opportuno revisionare il sistema di gestione delle attività aziendali e dei controlli interni mediante il perfezionamento delle procedure esistenti e l'adozione di nuove disposizioni finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Sezione.

MicroPort CRM è infatti una realtà nuova, ma nasce dall'esperienza Sorin e Livanova ed ha alle spalle un Gruppo internazionale che fonda la sua etica su un sistema di *policies* di gruppo che è a sua volta strettamente connesso alle direttive Medtech.

Al momento dell'adozione del presente Modello ogni area di rischio è coperta da un protocollo di Gruppo o italiano. Inoltre, la Società ha definito la creazione di un sistema di procedure che, pur ricollegandosi alle Policies di gruppo, sono adeguate alla realtà italiana.

Tale processo di adeguamento consente, infatti, di verificare la piena conformità delle procedure ai principi etici indicati da Confindustria Dispositivi Medici cui CRM Microport si è recentemente associata. Il sistema organico di procedure italiane è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

1. identificazione dei responsabili dei singoli processi nell'ambito delle operazioni ritenute “a rischio”;
2. individuazione delle fasi di “controllo”;
3. adeguata documentazione di ogni operazione sensibile.

La Società, oltre ad aver definito e adottato numerosi principi di comportamento, formalizzati attraverso il proprio Codice di condotta, e avendo avviato la costruzione di un set di specifiche procedure e anche tramite l'adesione a codici etici di categoria, il tutto diffusamente illustrato nelle parti precedenti della Parte speciale del Modello, ha comunque implementato i presidi essenziali per la gestione delle operazioni rilevanti e per il relativo monitoraggio.

In particolare sono già adottati i seguenti strumenti:

- un sistema procuratorio che conferisce poteri ad alcuni esponenti aziendali, limitandone peraltro l'estensione in funzione delle rispettive aree di responsabilità e tramite la definizione di limiti che non possono essere superati;
- la gestione delle operazioni attraverso una logica di *segregation of duties*, in modo che nessun esponente aziendale abbia la possibilità di gestire il ciclo completo di un'operazione senza il coinvolgimento di altri soggetti (si pensi al processo degli acquisti, che prevede la separazione delle varie fasi, dalla selezione dei possibili fornitori, all'emissione dell'ordine e fino al pagamento);
- un piano formativo a favore dei dipendenti sulle tematiche di *business ethics*.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel paragrafo precedente ed a quelli sanciti nei Codici Etici di Gruppo e di Categoria, alla stretta osservanza delle Policies che costituiscono parte integrante del Modello.

## 8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema di controllo predisposto da MicroPort CRM prevede il controllo ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle *policies* e procedure come sopra indicate.

È stata all'uopo redatta specifica procedura che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Procedura "Flussi informativi nei confronti dell'OdV").

Inoltre nelle singole procedure richiamate nella presente sezione sono indicate le segnalazioni che le funzioni aziendali interessate devono inviare all'OdV.

In ogni caso all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

**L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".**